



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 26 gennaio 2011, n. 17**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,83 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, località Restinco - denominato "Restinco" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Company Renewable Energy S.r.l., con sede legale in Località Restinco C.P. 142 - 72100 - Brindisi.

Il giorno 26 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Company Renewable Energy S.r.l., avente sede legale in Località Restinco C.P. 142 - 72100 - Brindisi, con nota prot. n. AOO\_046/2845 del 20.03.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,769 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi località Restinco - denominato "Restinco";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,769 MW da realizzarsi nel Comune di Brindisi non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. 10012 del 28.07.2009 faceva richiesta di integrazioni riguardo l'istanza ai sensi del punto 2.3.2. della D.G.R. n. 35 del 2007;
- la Società ha consegnato in data 30.07.2009 la documentazione integrativa richiesta da quest' ufficio, acquisita con nota prot. 8664 del 31.07.2009;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. 12349 del 13.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. n. 1036 del 25.01.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 18 febbraio 2010;
- la Società Company Renewable Energy S.r.l., a seguito della condizione espressa nel parere del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Assetto del Territorio (nota prot. UAT n. 9999/2010 - 70417 del 19.10.2010), di dover arretrare i campi fotovoltaici n. 1, n. 4, n. 12, n. 14 "il più possibile rispetto agli ambiti di tutela paesaggistica", con nota depositata il 23.11.2010, notifica la variante progettuale per la riduzione di potenza del 30 per cento rispetto a quella iniziale da 9,76 MW a 6,83 MW, ferme restando l'ubicazione e tutte le altre caratteristiche tecniche del progetto. Poiché la L.R. 11/2001, all'art. 4 co. 9-10 prevede l'"Abbattimento del 30% della soglia dimensionale di 10 MW per le aree ad alto rischio di crisi ambientale", quale risulta il territorio di Brindisi, si conferma che il nuovo valore di potenza risulta inferiore alla soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA pur tenendo conto di quanto previsto dal succitato articolo. 4 comma 9 della L.R. 11/2001.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Servizio Foreste Sezione Provinciale, con propria nota prot. n. 3511 del 01.12.2009 comunica che non occorre nulla osta forestale in quanto l'impianto non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con propria nota prot. n. 1195 del 16.02.2010 trasmetteva il proprio nulla osta, aggiungendo che per eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela si dovrà richiedere l'autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/33, art. 120 e che in fase di costruzione si dovrà tenere conto delle distanze dell'elettrodotta di collegamento dell'impianto in oggetto da possibili cave dismesse o in esercizio, ai sensi dell' art. 104 comma 1 b del DPR 128/59;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - con propria nota prot. n. 2520 del 16.02.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Stante quanto sopra, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;

2. qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenza archeologiche nelle aree interessate dalle opere, la Soprintendenza in oggetto si riserva di prescrivere eventuali approfondimenti d'indagine;

3. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS 25;

4. la data d'inizio e di fine lavori dovrà essere comunicata alla Soprintendenza;

- Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota prot. n. 1816 del 18.02.2010, esprime parere di conformità al P.A.I. ed alle prescrizioni delle N.T.A. a condizione che:

1. in corrispondenza del canale di bonifica oggetto dello studio si dovrà assicurare che le sezioni di deflusso non siano interessate da alcun intervento, compresa la realizzazione di alcun manufatto, e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione del canale, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione. Pertanto deve essere variata la disposizione dei campi fotovoltaici n. 2, 5, 8, 15 posizionando i pannelli all'esterno del canale stesso, nel rispetto delle condizioni appena poste;

2. dato che il tracciato del cavidotto si sviluppa lungo strutture viarie esistenti, In corrispondenza degli attraversamenti del reticolo si intende farlo passare all'interno dell'impalcato dei ponti di attraversamento esistenti, ad una profondità di circa 30cm dall'estradosso del ponte (Tav. CR-17: Particolari Attraversamento Reticolo Idrografico). Tale soluzione prescinde dalla responsabilità di questa Autorità, e pertanto dovrà essere autorizzata dall'Ente gestore dell'attraversamento; dovrà inoltre tenere In conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria, e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

3. la parte superiore della trincea di scavo del tratto di cavidotto che ricade in AP deve essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili;

4. devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

5. deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all' interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di Incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a

completamento dei lavori;

6. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto, con propria nota prot. n. 056487 del 31.12.2009, rilascia il proprio nulla osta;

- Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, con propria nota prot. UAT n. 9999/2010 - 70417 del 19.10.2010, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

- i campi fotovoltaici n. 1, n. 4, n. 12, n. 14, siano arretrati il più possibile rispetto agli ambiti di tutela paesaggistica. Confermando, inoltre, le prescrizioni già espresse dal Settore Urbanistica e Assetto del Territorio di questa Amministrazione Comunale di cui al parere del Dirigente del 30.06.2010 giusto verbale n. 5. Tali prescrizioni sono state evidenziate in sede di conferenza di servizi e di seguito vengono riportate:

1. i manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti (viabilità scavalcati, viadotti sottopassi ecc.) senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree agricole;

2. qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data d'inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa AC: - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici - Ufficio Strade; -Viabilità e Traffico;

3. che le caratteristiche tipo-morfologiche di tutte le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante pertanto la stessa recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;

4. che all'ultimazione dei lavori venga richiesto a questa A.C. il certificato di agibilità ai sensi dell'art.24 del D.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. e si provveda all'accatastamento dello stesso impianto nella categoria D/1 "opifici" ed alla denuncia I.C.I., secondo quanto riportato nella Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n° 3, prot 76688, del 06 novembre 2008, diretta ai propri distaccamenti provinciali

- Comune di Brindisi - Settore Ambiente e SUAP, con propria nota prot. n. 3078 - 71746 del 28.10.2010, esprime parere di massima favorevole, come da Determinazione del Settore Ambiente n. 319 del 22.10.2010;

- Arpa Puglia - DAP Brindisi, con propria nota prot. n. 6537 del 10.02.2010 esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;

2. la pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detergenti;

3. la pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;

4. la recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un n.ro congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione;

5. siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi;

- E.N.A.V., con propria nota prot. n. 25662 del 02.07.2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere;

- C.I.G.A. - Aeronautica Militare, con propria nota prot. n. 8091 del 23.12.2009, rilascia, per quanto di

competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere;

- E.N.A.C., con propria nota prot. n. 8043 del 05.02.2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere;

- Aeronautica Militare III Regione Aerea,, con propria nota prot. n. 8564 del 17.02.2010, rilascia il proprio nulla osta;

- ASL/BR, con propria nota prot. n. 10103 del 12.02.2010, esprime parere favorevole a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica;

2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose;

3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 08.07.2003

5. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 2535 del 17.02.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio del parco fotovoltaico in progetto e nulla osta, prot. n. 2533 del 17.02.2010, alla costruzione ed esercizio della linea elettrica MT a 30 kV di raccordo tra il campo fotovoltaico e la cabina di consegna MT/AT del produttore. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società;

- Comando Militare Esercito Puglia, con propria nota prot. n. 3132 del 17.02.2010, concede il nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con propria nota prot. n. 12648 del 10.02.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi, con l'indicazione che, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 della L.R. 13/2001 per le zone sismiche. Inoltre si fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di opere di attraversamento anche se interrato su strade, rilevate dagli atti progettuali, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva autorizzazione onerosa da parte di quest'Ufficio, ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, con propria nota prot. n. 0000038 del 04.01.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004;

- Consorzio Speciale di Bonifica Dell'Arneo, con propria nota prot. n. 1572 del 09.03.2010, esprime parere favorevole a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, si acquisisca il nulla osta definitivo a conclusione dell'istruttoria tecnica, per via dell'interferenza con il reticolo idrografico, e che la Società accetti le condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva;

- Regione Puglia - Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale, con propria nota prot. n. 27826 del 25.03.2010, non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, indicando alcune prescrizioni:

- è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;

- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;
- nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve, inoltre, essere compattato;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con propria nota prot. n. 1539 del 11.02.2010, comunica che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto non rientrano in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;
- Terna S.p.A. - prot. n. TE/0100001724 del 15.02.2010 - formula il parere di rispondenza ai requisiti tecnici alla RTN, facendo riferimento alla nota prot. n. TE/20100001400 del 09.02.2010 in cui si danno le specifiche dell'impianto: connessione in antenna con il nuovo stallo a 150 kV presso la stazione elettrica 380/220/150 kV di Brindisi Pignacelle, già previsto per la connessione delle iniziative di Wind Energy & Partners S.r.l. e Sun Energy & Partners S.r.l..

In riferimento al parere della Provincia di Brindisi, si rappresenta quanto segue:

- Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 11765 del 22.07.2010 chiede alla Provincia di Brindisi un parere "complessivo" circa l'eventuale assoggettabilità a VIA dei due impianti facenti capo alla società Company Renewable Energy S.r.l. da realizzarsi nel Comune di Brindisi, da installare su aree distanti circa 200 m e aventi un unico punto di connessione elettrica alla RTN presso la stazione elettrica "Brindisi Pignacelle" ed una potenza complessiva di 20,00 MW, la cui istanza di A.U. è stata depositata in data 20.03.2009;
- Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 12219 del 05.08.2010, invia delle delucidazioni a tutte le provincie precisando che il regime legislativo vigente nella Regione Puglia è la l.r. 31/2008;
- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia con nota prot.76295 del 07.09.2010, in riscontro alla nota prot. n. 11765 del 22.07.2010 "acquisita agli atti in data 03/09/2010 con prot. N. 75654", ritiene che "tali impianti ricadono nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di VIA di cui alla L.R. n.11/01 e s.m.i., D.Lgs. n.4/08 e legge n.99/09 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.";
- la Società Company Renewable Energy S.r.l., con nota acquisita dalla Provincia di Brindisi il 06.08.2010, richiede attivazione di procedura di V.I.A.;
- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia con nota prot. 81495 del 21.09.2010, in riscontro alla suddetta nota acquisita agli atti in data 07/09/2010 con prot. N. 76255 richiede documentazione prevista dalla normativa vigente per i due distinti impianti;
- la Società Company Renewable Energy S.r.l., con nota acquisita dalla Provincia di Brindisi in data 04.10.2010, chiede a quest'ultima di specificare se i due impianti sono da considerarsi separatamente

oppure come un'unica istanza;

- in riscontro a tale nota, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 88106 del 08.10.2010, ribadisce che “i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a V.I.A., in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09”, confermando per ogni singolo progetto quanto già espresso con nota prot. 81495 del 21.09.2010;

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 15032 del 20.10.2010 comunicava che, stante quanto sopra esposto, si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianti proposti denominati “Casa Rossa” e “Restinco” in quanto ritenuti distinti e separati;

- in riscontro a tale nota, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 96310 del 05.11.2010 e con nota prot. n. 96313 del 05.11.2010, ribadiva che “i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a V.I.A., in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09”;

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. AOO\_159 n. 15673 del 05.11.2010 inviata alla Provincia di Brindisi ha fornito ampia disamina giuridica atta a dimostrare la non applicabilità, ai progetti di impianti fotovoltaici presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 18.10.2010, della soglia di 1 MW quale limite al di sopra del quale gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nel territorio regionale. Nella stessa nota il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha evidenziato come la Provincia di Brindisi non abbia ravvisato alcun elemento oggettivo o soggettivo, né eventuali profili di connessione, desunti dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzativo del quale la Provincia medesima è stata parte necessaria, che impongano la valutazione unitaria dei due progetti presentati dalla società Company Renewable Energy S.r.l.

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento in questione e l'imminente rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta dalla società Company Renewable Energy S.r.l. e precisando che il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA ed inoltre in data 26 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Company Renewable Energy S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Rilevato che:

- il Comune di Brindisi - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1152 del 11.05.2010 è stato delegato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e quindi ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto come già riportato precedentemente;

- la Società Company Renewable Energy S.r.l. in data 22.02.2010 (Prot. AOO\_159 del 03.03.2010 n. 3382) ha trasmesso il contratto, validamente sottoscritto, di locazione preliminare delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 15154 del 22

ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,83 MW, ubicato nel Comune di Brindisi;

? relative opere connesse: connessione in antenna con il nuovo stallo a 150 kV presso la stazione elettrica 380/220/150 kV di Brindisi Pignacelle, già previsto per la connessione delle iniziative di Wind Energy & Partners S.r.l. e Sun Energy & Partners S.r.l..

- in data 26 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Company Renewable Energy S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 06 dicembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12187 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 12188;

• come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 17 del 26 gennaio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

• dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,83 MW, come innanzi descritto, denominato "Restinco" ed ubicato nel Comune di Brindisi.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Company Renewable Energy S.r.l., con sede legale in Località Restinco C.P. 142 - 72100 - Brindisi, C.F. e Partita IVA 02233830740 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,83 MW, ubicato nel Comune di Brindisi;

? relative opere connesse: connessione in antenna con il nuovo stallo a 150 kV presso la stazione elettrica 380/220/150 kV di Brindisi Pignacelle, già previsto per la connessione delle iniziative di Wind Energy & Partners S.r.l. e Sun Energy & Partners S.r.l..

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Company Renewable Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---